

350.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 - Articolo 63, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	22, 23
Missioni valedoli nella seduta del 30 aprile 1998 .....	5		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5, 6	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	45
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 1 - Iniziative per la liberazione dei signori Sarritzu) .....	46
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	7	(Sezione 2 - Iniziative per il rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti umani) .....	46
(Sezione 1 - Posizione italiana in sede europea relativa al mais transgenico) .....	9	(Sezione 3 - Tassi bancari applicati alle imprese nel Mezzogiorno) .....	46
(Sezione 2 - Utilizzo di cooperative di lavoro da parte delle IPAB) .....	10	(Sezione 4 - Intervista alla stampa di Lorenzo Necci) .....	47
(Sezione 3 - Situazione dell'Astif di Fiuggi) .....	10	(Sezione 5 - Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla borsa ed iniziative in materia) .....	47
(Sezione 4 - Ricontrattazione dei mutui per l'acquisto di abitazioni) .....	11	(Sezione 6 - Abbattimento di immobili abusivi nel territorio nazionale) .....	47
(Sezione 5 - Dichiarazioni sul generale Delfino attribuite al ministro Andreatta) .	13	(Sezione 7 - Dati e stime sugli introiti derivanti dal 4 per mille a favore dei partiti) .....	48
<b>Progetto di legge costituzionale n. 3931</b> .....	15		
(Sezione 1 - Articolo 61, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	17		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 30 aprile 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dalla Chiesa, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giovine, Ladu, Leccese, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Prodi, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dalla Chiesa, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giovine, Ladu, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Pinza, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI e ALBANESE: « Proroga della durata in carica dei Consigli della rappresentanza militare » (4830);

CARLESI: « Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione » (4831);

SIMEONE ed altri: « Concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Pietrelcina » (4832);

SCALTRITTI: « Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di esenzione dalla tassa di concessione governativa per talune licenze di pesca » (4833);

MANZIONE ed altri: « Istituzione dei tribunali di Casoria e di Pozzuoli nel distretto della corte di appello di Napoli » (4834);

MICHELANGELI ed altri: « Disposizioni per l'istituzione di sacrari cimiteriali per le vittime civili di guerra » (4835);

CERULLI IRELLI e SODA: « Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari » (4836);

RUZZANTE ed altri: « Istituzione del "Coordinamento nazionale informagiovani" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (4837);

MARTINI: « Applicazione al territorio della provincia di Arezzo delle disposizioni in materia di distretti industriali » (4838);

PECORARO SCANIO ed altri: « Disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari naturali in agricoltura biologica » (4839).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 29 aprile 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo:*

« Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali » (4829).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*IV Commissione (Difesa):*

ROMANO CARRATELLI e ALBANESE: « Proroga della durata in carica dei Consigli della rappresentanza militare » (4830) *Parere della I Commissione;*

*V Commissione (Bilancio):*

DI NARDO: « Interventi a favore del comune di Pietrelcina » (4762) *Parere delle Commissioni I e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*VI Commissione (Finanze):*

S. 1286. — « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente » (ap-

provato dal Senato) (4818) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V;*

*VII Commissione (Cultura):*

APREA ed altri: « Disposizioni in favore del volontariato » (4673) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*VIII Commissione (Ambiente):*

« Nuovi interventi in campo ambientale » (4792) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII e XIV.*

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE URGENTI*

---

*(Sezione 1 – Posizione italiana in sede europea relativa al mais transgenico)*

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

nei giorni scorsi il Governo italiano si è nuovamente pronunciato in sede europea in senso opposto alle decisioni assunte dal Senato e dalla Camera che il 10 marzo 1998, attraverso mozioni in Assemblea e risoluzioni in Commissione, si erano espressi nel segno di una grande cautela sulle nuove biotecnologie e sugli alimenti transgenici, nonché sulla necessità di riscrivere integralmente la proposta di direttiva sulla brevettabilità degli organismi viventi attualmente in discussione al Parlamento Europeo;

in particolare, attraverso procedura scritta, il Governo si è espresso a favore della proposta avanzata dalla Commissione europea per imporre a Lussemburgo ed Austria la rimozione del divieto di importazione, di commercializzazione e di coltivazione nel loro territorio di mais transgenico; tale proposta non è stata approvata per l'astensione di Danimarca, Irlanda, Francia e Belgio, mentre ha espresso voto contrario la Grecia;

è da rilevare come la posizione sino ad oggi tenuta dall'Austria e dal Lussemburgo, a tutela dei diritti alla salute e all'ambiente dei consumatori, sia stata la stessa posizione adottata nel 1997 dal nostro Paese con un'ordinanza del Ministro della sanità relativa al divieto di coltivazione del mais transgenico, ordinanza che

aveva suscitato grande attenzione e consenso nei cittadini e tra le associazioni ambientaliste e dei consumatori, ma che, purtroppo, dopo tre mesi non era stata sottoposta al rinnovo da parte del Ministro stesso;

già da qualche settimana fa rappresentanti del Governo, presumibilmente funzionari ministeriali, avevano inopinatamente espresso parere favorevole all'introduzione in Europa di altre quattro varietà di mais modificato geneticamente, nonostante fosse stato già espresso, appunto il 10 marzo 1998, un voto deciso, chiaro ed inequivocabile, sia da parte del Senato che da parte della Camera, in senso opposto, all'insegna di quel principio precauzionale che è divenuto patrimonio comune, in primo luogo politico, della comunità internazionale negli ultimi anni. Su tale grave episodio gli interpellanti avevano già presentato apposita interrogazione al Governo;

la richiesta della Commissione europea nei confronti di Austria e Lussemburgo equivale ad una autentica forzatura, tanto più inaccettabile quanto più sono rilevanti le preoccupazioni per l'equilibrio degli ecosistemi e per la salute dei cittadini, riconosciute anche da buona parte del mondo scientifico, in merito all'introduzione di organismi geneticamente manipolati nel consumo e nel sistema produttivo; del resto si è assai chiaramente espressa in questo senso la Commissione Agricoltura della Camera attraverso un'approfondita indagine conoscitiva –:

se il Governo nel suo complesso ed il Ministro della sanità non ritengano urgente presentare in sede europea un nuovo documento di rettifica della posizione as-

sunta all'imposizione di consumo di mais transgenico all'Austria e al Lussemburgo;

se non ritengano di dover procedere all'immediato accertamento di responsabilità, a tutti i livelli, assumendo i conseguenti provvedimenti nei confronti di coloro che hanno portato in Europa posizioni che sembrano piuttosto in armonia con la volontà delle *lobbies* industriali ed opposte alla volontà dei due rami del Parlamento;

se intendano risparmiare alla Camera e al Senato altre umiliazioni inammissibili in un regime democratico che tra l'altro espongono l'Italia alla perdita di ogni credibilità a livello europeo.

(2-01052) « Paissan, Procacci, Turrone, Gardiol ».

(21 aprile 1998).

**(Sezione 2 – Utilizzo di cooperative di lavoro da parte delle IPAB)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, per sapere – premesso che:

le strutture pubbliche che svolgono in Lombardia interventi di assistenza residenziale a favore degli anziani hanno la necessità di adeguare la presenza di personale ai parametri gestionali definiti dalla regione Lombardia, anche al fine dell'autorizzazione al funzionamento, prevista dall'articolo 50 della legge regionale 1/86, ed al relativo accreditamento con conseguente assegnazione della quota forfettaria di contributo sanitario;

esse devono costantemente procedere all'aggiornamento e alla qualificazione della pianta organica del personale, stante la difficoltà con cui il Coreco approva le deliberazioni della modifica della pianta organica e la copertura dei posti vacanti;

le Ipab e le case di riposo della Lombardia – non potendo assumere personale

ai sensi di una legge del 1990, in quanto sottoposte alle misure di contenimento delle spese degli enti pubblici – dal 1993 si avvalgono di cooperative di lavoro e di servizi assistenziali ed infermieristici in grado di assicurare un servizio 24 ore su 24 di assistenza agli anziani non autosufficienti totali;

la stessa situazione si presenta in molte altre regioni italiane –:

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per scongiurare il blocco dell'attività di detti istituti da parte dell'Ispettorato del lavoro e dell'Inps, che contestano il reato di intermediazione di lavoro e il mancato versamento dei contributi per i lavoratori delle cooperative impiegati per colmare i buchi in organico, e per evitare che le strutture sociali diventino uno strumento di pura e semplice riduzione dei costi di servizio socio-assistenziali.

(2-01059) « Duilio, Giacalone, Giovanni Bianchi, Pasetto, Boccia, Casinelli, Monaco, Frigato, Ruggeri, Valetto Bitelli, Borrometi, Pistelli, Maggi, Albanese, Servodio, Molinari, Ricci, Niedda, Mario Pepe, Cananzi, Delbono, Carotti, Castellani, Ferrari, Rogna, Merlo, Lombardi, Voglino, Volpini, Scantamburlo, Riva, Polenta ».

(22 aprile 1998).

**(Sezione 3 – Situazione dell'Astif di Fiuggi)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

in data 4 agosto 1994 l'Astif (Azienda speciale per la gestione delle terme e im-

bottigliamento di Fiuggi) ha stipulato un contratto con la San Pellegrino spa avente ad oggetto la distribuzione dell'acqua minerale Fiuggi;

in data 31 dicembre 1997 le parti hanno ritenuto di non rinnovare il contratto scaduto;

in forza di tale contratto, la Banca di Roma era ed è costituita quale fidejussore nell'interesse della San Pellegrino a favore dell'Astif per garantirle il pagamento di qualsiasi importo ad essa dovuto per forniture di acqua minerale Fiuggi effettuate alla San Pellegrino e fatturate dalla Astif;

il mancato pagamento a tutt'oggi da parte della San Pellegrino degli importi relativi alle forniture di acqua Fiuggi nel periodo agosto-dicembre 1997 e dell'adeguamento Istat per il periodo luglio-dicembre 1997 assomma ad un totale di oltre 40 miliardi;

l'inadempienza della San Pellegrino ha spinto l'Astif ad attivare le fidejussioni della Banca di Roma;

a tutt'oggi la Banca di Roma, pur avendo rinnovato la fidejussione della San Pellegrino in data 20 novembre 1997, non ha effettuato alcun pagamento di ciò che è dovuto all'Astif;

il comportamento della San Pellegrino non si è limitato al mancato pagamento della merce ritirata, ma si è tradotto in una vera e propria svendita del prodotto in suo possesso;

a seguito di queste gravi inadempienze e conseguenti comportamenti, sono insorte pesantissime difficoltà dell'Astif che si è vista costretta a ricorrere alla Cigo nel marzo ultimo scorso per 139 dei 530 dipendenti;

l'Astif ha assunto in questi anni il ruolo di volano economico per la città di Fiuggi e per l'intera area del nord della provincia di Frosinone, in quanto intorno alla sua attività ruotano aziende alberghiere, esercizi commerciali, aziende fornitrici di servizi eccetera, in un sistema che

secondo le stime più recenti occupa alcune migliaia di persone —:

quali iniziative urgenti si intendano adottare con riferimento alla situazione esposta perché sia evitata una ulteriore compromissione del tessuto economico e sociale e sia facilitato il ripristino della legalità eliminando le forzature, gli abusi di grandi gruppi imprenditoriali privati e i colpevoli ritardi di istituti di credito di grande rilevanza nazionale.

(2-01060) « Alveti, Michelangeli, Casinelli, Attili, Bandoli, Saia, Vigni, Basso, Battaglia, Sciacca, Altea, Strambi, Acciarini, Bielli, Faggiano, Marco Fumagalli, Pistone, Crucianelli, Di Stasi, Fredda, Schietroma, Bonato, Mariani, Caccavari, Olivieri, Grignaffini, Jannelli, Settimi, Corsini, Lucidi, Siola, Giacco, Rizza, Lento, Peruzza, Buglio, Di Bisceglie, Serafini, Di Capua, Maura Cossutta, De Cesaris, Pecoraro Scanio, Bircotti, Galdelli ».

(22 aprile 1998).

#### ***(Sezione 4 - Ricontrattazione dei mutui per l'acquisto di abitazioni)***

#### **D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, per sapere — premesso che:

gli interpellanti prendono atto con soddisfazione dell'impegno dello stesso Presidente del Consiglio di creare le condizioni affinché i tassi di interesse relativi ai mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa si abbassino fino al 5 per cento, anche se a tale impegno non paiono corrispondere le intenzioni dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana);

negli ultimi anni sono stati più che dimezzate o addirittura cancellate le agevolazioni fiscali sulla casa; infatti, a fronte dell'iniziale previsione legislativa di una deduzione dall'imponibile degli interessi in questione, si è passati alla detrazione dall'imposta, che nel tempo è passata dal 27 per cento fino all'attuale, irrisorio, 19 per cento;

la previsione legislativa dell'esenzione venticinquennale dell'ILOR con il passaggio all'ICI ha fatto venire meno tale agevolazione, considerato anche che le rendite catastali sono state rivalutate e che l'ICI ha avuto di fatto, in diverse realtà locali, incrementi rilevanti di aliquote;

come può rilevarsi, il cittadino, che con molti sacrifici ha acquistato una casa sopportando interessi passivi rilevanti, non si è visto mantenere nel tempo le agevolazioni fiscali su cui aveva fatto affidamento; senza poi considerare che con il calo dell'inflazione e quindi dei tassi di interesse, molti cittadini si vedono costretti a pagare esosi interessi sino al limite dell'usura, senza che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a cui le associazioni dei consumatori si sono rivolte, abbia avuto la sensibilità di un formale intervento nei confronti dell'ABI in una materia di così rilevante interesse generale —:

quali si preveda che siano gli interventi governativi che, concretamente, in una materia che interessa milioni di cittadini, consentiranno di realizzare l'auspicio del Presidente del Consiglio.

(2-01067) « Cardinale, Teresio Delfino, Volontè, Manzione ».

(24 aprile 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha assunto iniziative finalizzate a far di-

minuire al 5 per cento i tassi di interesse praticati sui mutui ipotecari concessi dal sistema bancario per l'acquisto di abitazioni;

il sistema bancario, mentre reagisce, almeno in parte, positivamente alle iniziative del Presidente del Consiglio per quanto riguarda le condizioni sui nuovi mutui, è piuttosto restio ad aderirvi per quanto riguarda diminuzioni di interessi sui mutui già in essere, le cui condizioni sono, in moltissimi casi, estremamente penalizzanti per i mutuatari proprio per la forte differenza tra vecchi tassi e nuovi tassi;

il problema è ampliato anche nei riguardi di chi volesse estinguere anticipatamente il mutuo, perché sarebbe costretto ad affrontare eccessivi gravami;

al di là di ogni valutazione circa il rigore nella interpretazione di contratti, il cittadino col vecchio mutuo — più oneroso oggi rispetto alle nuove condizioni — è stato per altro verso penalizzato dalle nuove norme fiscali succedutesi nel tempo che hanno eliminato la deduzione degli interessi e hanno introdotto la detrazione dall'imposta, detrazione ulteriormente ridotta al 19 per cento;

un intervento del Governo sul problema andrebbe perciò a riequilibrare una situazione sulla quale operano da un lato maggiori costi per interessi relativamente al mercato odierno e, dall'altro, minori provvidenze fiscali;

si rendono in generale opportuni una modifica delle regole e dei gravami (iscrizioni ipotecarie, formalità varie) e interventi per modificare i tempi lunghi della macchina giustizia ai quali devono soggiacere gli istituti di credito per recuperare le sofferenze quando si verificassero;

il problema non riguarda solo il rapporto banche/mutuatari, ma anche istituti di previdenza/mutuatari, ed è inoltre problema di norme e di comportamenti —:

quali siano gli intendimenti del Governo per rimuovere il malessere dei cittadini e per riformulare le regole.

(2-01072) « Tatarella, Giovanni Pace ».  
(28 aprile 1998).

**(Sezione 5 – Dichiarazioni sul generale Delfino attribuite al ministro Andreatta)****E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

la stampa nazionale (tra gli altri, il *Corriere della Sera* e la *Repubblica* del 18 aprile 1998) ha attribuito al Ministro della difesa, onorevole Beniamino Andreatta, una dichiarazione secondo la quale quest'ultimo sarebbe stato avvertito di comportamenti anomali riferiti al generale Francesco Delfino. Per questo motivo il Ministro avrebbe evitato di designarlo per un incarico più alto;

il difensore del generale Delfino, avvocato Raffaele Della Valle, in pubbliche dichiarazioni ha riferito che « il generale ha subito una gravissima depressione per la immotivata affermazione rilasciata dal Ministro della difesa, poiché, dopo quarantuno anni di apprezzato servizio nell'Arma dei carabinieri, si è sentito umiliato ed aggredito nella propria moralità »;

secondo l'avvocato Della Valle, la dichiarazione del Ministro Andreatta ha potuto influire o determinare il tentativo di suicidio messo in opera dal generale Delfino –:

quali siano i gravi fatti appresi dal Ministro della difesa fondatamente attribuibili al generale Francesco Delfino;

per quale motivo il Ministro Andreatta non abbia ritenuto, prima che il generale Delfino fosse coinvolto in un procedimento giudiziario, di assumere tutte le doverose iniziative disciplinari o di denuncia all'autorità giudiziaria, ove tali anomale condotte attribuite all'alto ufficiale avessero avuto da parte del Ministro la debita e necessaria verifica;

per quale motivo il Ministro Andreatta si sia determinato a rilevare, in forma criptica, allusiva ed insinuante, tali sue conoscenze soltanto dopo che il generale Delfino è stato coinvolto nel presente procedimento giudiziario;

se nei confronti di altri ufficiali dell'Arma o delle forze armate, il Ministro Andreatta abbia usato o usi il medesimo, discutibile criterio;

se sia accaduto, invece, che il Ministro Andreatta, essendo venuto a conoscenza di fatti o circostanze di rilievo disciplinare, abbia assunto le conseguenti iniziative senza commentare *ex post*, come nella vicenda oggetto della presente interpellanza;

quali criteri, al di là del fatto specifico, siano stati adottati dal Ministro Andreatta riguardo ad elementi, di fatto negativi o anomali, attribuiti ad appartenenti alle forze armate.

(2-01071) « Maiolo, Fragalà, Aprea, Cola, Taradash, Gasparri, Losurdo, Carlo Pace, Rizzo Antonio, Iacobellis, Giudice, Buontempo, Aracu, Nan, Di Stasi, Sgarbi, Giannattasio, Saponara, Cimadoro, Marras, Carmelo Carrara, Gagliardi, Tortoli, Berruti, Martino, Stagno d'Alcontres, Floresta, Prestigiacomo, Rosso, Gazzilli, Tabborelli, Cuscunà, Landolfi, Fei, Selva, Gramazio, Di Luca, Butti, Landi di Chiavenna, Mazzocchi, Porcu, Signorini, Gambato, Calzavara, Paroli, Rivolta, Divella, Cosentino, Romani, Urbani, Marotta, Burani Procaccini, Simeone, Palumbo, Valducci, Giovanardi, Filocamo, Marzano, Possa, Giovine, Gastaldi ».

(28 aprile 1998).

***PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA  
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)***

---

**(A.C. 3931 — sezione 1)**

## ART. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL TESTO COSTITUZIONALE

## ART. 61

*Sopprimerlo.*

**\*61. 49.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio,

Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sopprimerlo.*

**\* 61. 1.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sopprimerlo.*

**\* 61. 2.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa disposizione della Costituzione.

**61. 3 (S. 62. 22).**

Giancarlo Giorgetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda e il Senato della Repubblica abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.

Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.

Le stesse disposizioni si applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario.

**61. 27.** (C. 62. 33)

D'Amico, Manca, Rivera, Man-  
giacavallo, Negri, Orlando,  
Testa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. Le Regioni possono con legge stabilire intese tra di loro per il più efficiente ed efficace esercizio delle proprie competenze e per l'istituzione di organismi comuni che, senza aggravii di bilancio, aumentino il rendimento dell'azione amministrativa e dei servizi prestati alle rispettive comunità.

Le Regioni nelle materie di propria competenza possono con legge approvare accordi con Stati esteri o loro articolazioni territoriali, e con soggetti internazionali. Tale legge è sottoposta ad assenso del Governo della Repubblica che può negarlo entro trenta giorni dalla comunicazione della legge medesima con deliberazione del Consiglio dei ministri. L'assenso può essere successivamente revocato per gravi ragioni di interesse nazionale o su invito dell'Unione europea.

**61. 39.** (C. 62. 24)

Paissan, Boato, Cento, Dalla  
Chiesa, De Benetti, Galletti,

Gardiol, Lecce, Mattioli,  
Procacci, Scalia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. Le Regioni, nelle materie di spettanza della potestà legislativa, stipulano accordi tra loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale. La legge regionale disciplina le relative procedure.

Le Regioni, nelle materie di spettanza della potestà legislativa, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati previo assenso del Governo della Repubblica e secondo i principi del diritto internazionale.

Con legge approvata dalle due Camere si prevedono procedure che implicano forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato. Con la stessa legge si disciplinano le ipotesi in cui lo Stato risulti internazionalmente responsabile a causa dell'operato delle Regioni.

**61. 5** (S. 62. 32).

Taradash.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.

**\*61. 7** (S. 62. 12).

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa,  
Galletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.

\*61. 4 (S. 62. 12).

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.

\* 61. 6 (S. 62. 12).

Nardini.

*Sopprimere il primo comma.*

61. 8.

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.*

61. 42.

Pivetti.

*Al primo comma, sostituire la parola: disciplina con la seguente: tratta.*

61. 10 (C. 62. 36).

Bampo, Cavaliere.

*Al primo comma, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.*

61. 11 (C. 62. 38).

Bampo, Cavaliere.

*Al primo comma, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: della Regione.*

61. 37.

Boato.

*Al primo comma, sostituire la parola: Regioni con la seguente: Province.*

61. 43.

Pivetti.

*Al primo comma, sopprimere le parole: anche con individuazione di organi comuni.*

\*61. 12.

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere le parole: anche con individuazione di organi comuni.*

\*61. 32.

Crucianelli, Bielli, Vignali,  
Sciacca, Bolognesi, Nappi, Al-  
tea, Guerra.

*Al primo comma, sostituire le parole: anche con individuazione di organi comuni con le seguenti: e per un maggiore raccordo delle interconnessioni territoriali.*

61. 9.

Mario Pepe.

*Al primo comma, sostituire la parola: individuazione con la seguente: costituzione.*

**61. 30.**

Soda, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Settimi, Aloisio, Cesetti, Olivieri, Chiamparino.

*Sopprimere il secondo comma.*

\* **61. 13.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo comma.*

\* **61. 14.**

Benedetti Valentini.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato. Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le modalità con cui il governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

**61. 38.**

Boato.

*Al secondo comma, sopprimere il primo periodo.*

**61. 15.**

Malavenda.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: La legge regionale fino a: sua competenza, con le seguenti: Nelle materie di competenza regionale, le leggi regionali disciplinano le modalità degli ac-*

*cordi delle Regioni, anche in forma consorziata, con organismi sovranazionali.*

**61. 31.**

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.*

**61. 44.**

Pivetti.

*Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**61. 45.**

Pivetti.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: competenza con la seguente: pertinenza.*

**61. 16.**

Ciapusci, Bianchi Clerici.

*Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.*

\***61. 27.**

Acierno.

*Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.*

\***61. 17.**

Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas.

*Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.*

\***61. 35.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali.

**61. 33.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

*Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:* legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali.

**61. 34.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Al secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* due.

**61. 46.**

Pivetti.

*Al secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e secondo i principi del diritto internazionale.

**61. 18.**

Taradash.

*Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

\* **61. 19.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

\* **61. 20.**

Fontan.

*Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* il proprio preventivo assenso.

**61. 21.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* proprio preventivo *con le seguenti:* proprio necessario preventivo.

**61. 22.**

Parrelli.

*Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* anche in forma tacita.

\***61. 23.**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

*Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* anche in forma tacita.

\***61. 41.**

Malavenda.

*Al secondo comma, secondo periodo, dopo la parola:* recesso *aggiungere la seguente:* obbligatorio.

**61. 24.**

Taradash.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*  
Con legge approvata dalle due Camere si disciplinano le ipotesi in cui lo Stato risulti internazionalmente responsabile a causa dell'operato delle Regioni.

**61. 25.**

Taradash.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le Regioni, nelle materie di competenza, partecipano alla formazione degli accordi internazionali e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedure stabilite da legge approvata dalle due Camere.

**\*61. 26.**

Zeller, Brugger, Widmann, Luciano Caveri, Detomas.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede alla attuazione ed alla esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza

**61. 26** (Nuova formulazione).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas Di Bisceglie.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le Regioni, nelle materie di competenza, partecipano alla formazione degli accordi internazionali e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere.

**\*61. 36.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:*

ART. 61-bis. - I Comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto della Regione.

Lo Statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la

propria responsabilità e nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale.

**61. 01.** (C. 62. 01).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Testa, Sbarbati, La Malfa.

**(A.C. 3931 - sezione 2)**

ART. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 63

*Sopprimerlo.*

\* **63. 1**

Grimaldi, Meloni.

*Sopprimerlo.*

\* **63. 2.** (C. 66.49)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Possono essere modificati i confini e la denominazione dei Comuni, Province e Regioni esistenti, previa approvazione della maggioranza della popolazione residente nei territori specificatamente interessati, mediante *referendum*.

**63. 10.** (C. 66. 51)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Con l'approvazione, mediante *referendum*, della popolazione residente, direttamente interessata al cambiamento, possono essere modificati i confini e la denominazione di regioni, province e comuni. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni, province e comuni.

**63. 11.** (C. 66. 54)

Santandrea, Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambia-

mento nella regione, provincia o comune mediante *referendum*, possono esserne modificati i confini e la denominazione. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni, province e comuni.

**63. 13.** (C. 66. 52)

Santandrea, Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi comuni e mutati i confini e la denominazione dei comuni esistenti, anche se appartenenti a diverse province e diverse regioni.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati possono essere istituite nuove province o mutati i confini e la denominazione delle esistenti, anche tra diverse regioni.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati possono essere aggregate due o più regioni o parti di esse e costituite nuove regioni.

**63. 130.** (C. 66. 55.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali, si può disporre la fusione di Regioni o di Province confinanti, anche appartenenti a diverse Regioni, ai fini della creazione di nuove Regioni con popolazione non inferiore ad un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta le Province e tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo delle po-

popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali interessate e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascun Comune espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.

**63. 3.** (C. 66.4)

Di Capua.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Con legge costituzionale, sentite le assemblee regionali, e con l'approvazione delle popolazioni interessate espresse mediante *referendum*, si può:

*a)* modificare la denominazione delle regioni esistenti;

*b)* modificare i confini delle regioni esistenti;

*c)* costituire nuove regioni con popolazione non superiore a due milioni di abitanti;

*d)* unificare regioni esistenti, con popolazione complessiva non superiore a cinque milioni di abitanti.

Per popolazioni interessate si intendono:

per il caso *a)* quella della regione di cui si modifica la denominazione;

per il caso *b)* quella dell'area da trasferire da una regione all'altra e quella della regione in cui verrà incorporata;

per il caso *c)* quella della regione da costituirsi;

per il caso *d)* quelle di tutte le regioni da unificarsi.

Con legge regionale, sentiti i Comuni e le Province interessate e con l'approvazione delle popolazioni interessate, espresse mediante *referendum*, si può:

*a)* modificare la denominazione delle Province e dei Comuni esistenti;

*b)* modificare i confini delle Province e dei Comuni esistenti;

*c)* costituire nuove Province e nuovi Comuni;

*d)* unificare province e comuni esistenti.

Per popolazioni interessate si intendono:

per il caso *a)* quelle delle Province o dei Comuni di cui si modifica la denominazione;

per il caso *b)* quelle delle aree da trasferire ad altro Comune e o ad altra Provincia o del Comune o Provincia di cui verrà incorporata;

per il caso *c)* quelle della Provincia o Comune da costituirsi;

per il caso *d)* quelle di tutte le Province o Comuni da unificare.

**63. 7.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 63.

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggio-

ranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, può essere disposta la fusione di due o più Regioni. In nessun caso l'ente territoriale risultante può avere più di quindici milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, previa deliberazione della Assemblea regionale interessata, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle nuove Regioni, espressa mediante *referendum*, può essere disposta la scissione di una Regione in due o più nuove Regioni o il distacco da una Regione di una o più nuove Regioni. In nessun caso, ciascun ente territoriale risultante può avere meno di due milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascuna Regione interessata, espressa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. La modificazione dei confini non può ridurre la popolazione di alcuna delle Regioni interessate al di sotto dei due milioni di abitanti o aumentarla al di sopra dei quindici.

Con legge regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascun Comune interessato espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

**63. 5.**

Taradash, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 63.**

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, può essere disposta la fusione di due o più Regioni.

Con legge costituzionale, previa deliberazione della Assemblea regionale interessata, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle nuove Regioni, espressa mediante *referendum*, può essere disposta la scissione di una Regione in due o più nuove Regioni o il distacco da una Regione di una o più nuove Regioni. In nessun caso, ciascun ente territoriale risultante può avere meno di due milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascuna Regione interessata, espressa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. La modificazione dei confini non può ridurre la popolazione di alcuna delle Regioni interessate al di sotto dei due milioni di abitanti o aumentarla al di sopra dei dieci.

La legge regionale stabilisce la popolazione minima e la dimensione territoriale minima dei Comuni.

Con legge regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascun Comune interessato espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

**63. 4. (C. 66. 64)**

Taradash, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 63.**

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che province, città metropolitane e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle città metropolitane e l'istituzione di nuove province o città metropolitane nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei comuni interessati e con la deliberazione favorevole dell'Assemblea nazionale.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**63. 8. (S. 66. 9)**

Armando Cossutta, Diliberto,  
Meloni, Vendola.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 63.**

Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali. Può fare proposte di legge all'Assemblea nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interes-

sate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e l'istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole dell'Assemblea nazionale.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti all'Assemblea nazionale. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

**63. 19476.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il secondo ed il terzo e il quarto comma.*

**63. 22.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma.*

**63. 23.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il secondo ed il terzo comma.*

**63. 16.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.*

**63. 17.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il secondo ed il quinto comma.*

**63. 18.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo ed il secondo comma.*

**63. 29.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il terzo, il quarto e il quinto comma.*

**63. 24.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il terzo ed il quarto comma.*

**63. 19.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il terzo ed il quinto comma.*

**63. 20.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo ed il terzo comma.*

**63. 27.** (id. 63. 28.)

Malavenda.

*Sopprimere il primo, il quarto ed il quinto comma.*

**63. 21.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo ed il quarto comma.*

**63. 26.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo e il quinto comma.*

**63. 25.**

Malavenda.

*Sopprimere il primo comma.*

\* **63. 30.** (C. 66. 156)

Malavenda.

*Sopprimere il primo comma.*

\* **63. 31.** (C. 66. 65)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

Su proposta di un decimo della popolazione di ciascun Comune o Provincia interessata, con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione degli enti territoriali proponenti, espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

\* **63. 32.** (C. 66. 35)

Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

*Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

Su proposta di un decimo della popolazione di ciascun Comune o Provincia interessata, con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione degli enti territoriali proponenti, espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

\* **63. 19441** (C. 66. 35).

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nella Regione stessa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni.

**63. 33.** (S. 66. 39)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

Con l'approvazione, mediante referendum, della popolazione residente diretta-

mente interessata al cambiamento nella Regione stessa, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni.

**63. 34.** (S. 66. 40)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nel Comune stesso mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituiti nuovi Comuni.

**63. 35.** (S. 66. 41)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Due o più regioni possono disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola regione interessata.

\* **63. 37.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Due o più regioni possono disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola regione interessata.

\* **63. 19443.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Con l'approvazione mediante *referendum*, della popolazione residente direttamente interessata al cambiamento nella regione stessa, possono essere modificati i confini e la denominazione delle regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni.

**63. 36.** (C. 66. 69)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nella regione stessa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni.

**63. 38.** (C. 66. 68)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Con l'approvazione, mediante *referendum*, della popolazione residente direttamente interessata al cambiamento nella provincia stessa, possono essere modificati i confini e la denominazione delle province esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove province.

**63. 39.** (C. 66. 71)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nella provincia stessa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle province esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove province.

**63. 40.** (C. 66. 70)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Con l'approvazione, mediante *referendum*, della popolazione residente direttamente interessata al cambiamento nel comune stesso, possono essere modificati i confini e la denominazione dei comuni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituiti nuovi comuni.

**63. 41.** (C. 66. 73)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nel comune stesso mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione dei comuni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituiti nuovi comuni.

**63. 42.** (C. 66. 72)

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti previa consultazione della popolazione residente nei territori interessati mediante *referendum*.

**63. 43.** (S. 66. 29)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, sopprimere le parole: Con legge costituzionale,.*

**63. 44.** (C. 66. 74)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, sopprimere la parola:* costituzionale.

**63. 45.** (C. 66. 74)

Alborghetti, Calzavara.

*Al primo comma sostituire la parola:* costituzionale *con le seguenti:* approvata dal Parlamento.

**63. 19464** (C. 66. 67).

Pivetti.

*Al primo comma e ovunque ricorrano, sostituire le parole:* sentite le rispettive Assemblee regionali *con le seguenti:* sentiti i rispettivi Parlamenti regionali.

**63. 120.** (C. 66. 75)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri.

*Al primo comma sostituire la parola:* sentite *con la seguente:* d'intesa con.

\* **63. 46.** (C. 66. 36)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al primo comma sostituire la parola:* sentite *con la seguente:* d'intesa con.

\* **63. 19442.** (C. 66. 36)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al primo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Regioni e regionali *con le seguenti:* Provincie e provinciali.

**63. 19465.**

Pivetti.

*Al primo comma, dopo le parole:* Assemblee regionali *aggiungere le seguenti:* quando ne faccia richiesta un numero di consigli comunali che rappresentino al-

meno un terzo delle popolazioni interessate.

**63. 47.** (C. 66. 9)

Diliberto, Bertinotti, Meloni, Vendola.

*Al primo comma, sostituire le parole:* della popolazione *con le seguenti:* delle popolazioni.

**63. 19481.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire le parole:* di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti *con le seguenti:* interessata espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni, o parti di esse.

**63. 48.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Ballaman, Barral.

*Al primo comma sostituire la parola:* esistenti *con le seguenti:* o parte di esse.

**63. 49.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Ballaman, Barral.

*Al primo comma, dopo la parola:* esistenti, *aggiungere le seguenti:* ovvero, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni rispettivamente interessate, la fusione di parti delle Regioni esistenti.

**63. 50.**

Benedetti Valentini.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Con la legge regionale possono essere modificati i confini delle regioni esistenti, purché lo chieda, mediante *referendum*, la maggioranza dei cittadini di almeno cinque

comuni territorialmente contigui appartenenti ad altra regione e l'aggregazione corrisponda all'obiettivo di incrementare la popolazione di regioni demograficamente deboli.

**63. 51.** (C. 66. 33)

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

*Sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma.*

**63. 55.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo, il terzo ed il quinto comma.*

**63. 56.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo e il terzo comma.*

**63. 52.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo, il quarto ed il quinto comma.*

**63. 57.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo e il quarto comma.*

**63. 53.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo e il quinto comma.*

\* **63. 54.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo e il quinto comma.*

\* **63. 19457.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

*Sopprimere il secondo comma.*

\* **63. 58.** (C. 66. 157).

Malavenda.

*Sopprimere il secondo comma.*

\* **63. 59.** (C. 66. 82)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Con legge regionale può essere modificata la denominazione delle regioni esistenti. Con legge costituzionale, sentite le Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle regioni interessate espressa mediante *referendum*, possono essere costituite nuove regioni con popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

**63. 60.**

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione dei comuni interessati, si possono costituire nuove regioni.

**63. 61.** (C. 66. 24).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Mediante l'approvazione di un *referendum* da parte della maggioranza della popolazione interessata si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, mediante la fusione di Regioni o parti di esse.

**63. 62.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Possono essere costituite nuove Regioni, sentite le Assemblee regionali interessate e con l'approvazione, espressa mediante *referendum*, della popolazione residente nel territorio su cui insisterà la nuova Regione.

**63. 63.** (C. 66. 85).

Santandrea, Fontan.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Sentita l'Assemblea Regionale, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti, con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata, non inferiore a un milione di abitanti, espressa mediante *referendum*. Con la stessa procedura si possono altresì creare nuove Regioni, con popolazione non inferiore ad un milione di abitanti, con l'approvazione, espressa mediante *referendum*, della maggioranza della popolazione residente nel territorio su cui insisterà la nuova Regione.

**63. 64.**

Santandrea, Fontan.

*Al secondo comma, sostituire la parola: costituzionale con la seguente: regionale.*

**63. 65.**

Alborghetti, Calzavara.

*Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: regionale con la seguente: provinciale.*

**63. 19469.**

Pivetti.

*Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**63. 19468.**

Pivetti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: la denominazione delle regioni esistenti e.*

**63. 66.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regioni con la seguente: Province.*

**63. 19467.**

Pivetti.

*Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: con popolazione rispettivamente non inferiore a un milione di abitanti.*

\* **63. 67.** (C. 66. 108)

Santandrea, Fontan, Parolo, Barral

*Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: con popolazione rispettivamente non inferiore a un milione di abitanti.*

\* **63. 69.** (C. 66. 88).

Rossetto, Taradash.

*Al secondo comma, sostituire le parole: , con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti con le seguenti: ; in tal caso, ciascuna delle Regioni istituite o interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore ad un milione di abitanti.*

**63. 70.**

Pisanu.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: con popolazione, fino a: abitati, con le seguenti: .* Ciascuna delle regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

**63. 70** (Nuova formulazione).

Pisanu, Calderisi.

*Al secondo comma, sopprimere la parola: rispettivamente.*

**63. 19484.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stano d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al secondo comma, sostituire le parole: ad un milione di con le seguenti: 8.000.500*

**63. 8934.**

Malavenda.

Segue una serie di 7.500 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare

*Al secondo comma sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.*

**63. 82.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al secondo comma, sostituire le parole: ad un milione di con le seguenti: centomila*

**63. 16435.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: un milione ottocentomila.*

**63. 81.** (C. 66. 107)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: trecentomila.*

**63. 71.** (C. 66. 91)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: un milione settecentomila.*

**63. 80.** (C. 66. 106)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: quattrocentomila.*

**63. 72.** (C. 66. 92)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: un milione seicentomila.*

**63. 79.** (C. 66. 105)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: cinquecentomila.*

**63. 132.** (C. 66. 93)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: un milione cinquecentomila.*

**63. 78.** (C. 66. 103)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: seicentomila.*

**63. 73.** (C. 66. 94)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con le seguenti: un milione quattrocentomila.*

**63. 77.** (C. 66. 101)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: settecentomila.*

**63. 74.** (C. 66. 95)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: ottocentomila.*

**63. 75.** (C. 66. 96)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: novecentomila.*

**63. 76.** (C. 66. 97)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: con l'approvazione, espressa mediante referendum, della maggioranza della popolazione residente nel territorio su cui insisteranno le nuove regioni.*

\* **63. 83.**

Pilo.

*Al secondo comma sopprimere le parole: della Regione.*

**63. 83.** (Nuova formulazione).

Pilo.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: con l'approvazione, espressa mediante referendum, della maggioranza della popolazione residente nel territorio su cui insisteranno le nuove regioni.*

\* **63. 122.**

Berselli, Selva.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando ne facciamo richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione regionale, si può modificare la denominazione di regioni esistenti.*

**63. 84.** (C. 66. 23)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono, in ogni caso, essere modificati i confini e la denominazione dello Stato e delle regioni esistenti salvo rettifiche interne agli attuali confini dello Stato e tra regioni e comuni limitrofi.*

**63. 85.** (C. 66. 152)

Malavenda.

*Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:*

Con legge costituzionale, sentita la regione interessata, possono essere istituite province autonome nelle aree alpine di confine, dotate di specifiche caratteristiche territoriali, socio-economiche e culturali alle quali sono assicurate, con statuti speciali, forme e condizioni particolari e differenziate di autonomia.

L'istituzione di tali province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso *referendum* da indire entro tre mesi dalla richiesta.

**63. 86.** (C. 66. 110).

Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Manzione.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Con legge approvata dalle due Camere, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione dei comuni interessati espressa mediante *referendum*, è possibile creare Città metropolitane con ordinamento differenziato.

**63. 119.**

D'Amico.

*Sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto comma.*

**63. 87.**

Malavenda.

*Sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

Con legge regionale è disciplinato l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

**63. 121.**

Contento, Menia.

*Sostituire il terzo e quarto comma con i seguenti:*

Le leggi possono disporre che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

La legge regionale può istituire nuovi Comuni nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dallo Statuto o disporre la fusione di più Comuni o modificarne la circoscrizione e la denominazione.

**63. 19483.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stano d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sopprimere il terzo comma.*

**63. 88.**

Malavenda.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei comuni interessati espressa mediante *referendum* si può consentire che comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra anche se a statuto speciale.

**63. 89.**

Fontan.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei comuni interessati espressa mediante *referendum* si può consentire che comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

**63. 90.**

Fontan.

*Al terzo, quarto e quinto comma, sostituire le parole: legge approvata dalle due Camere con le seguenti: legge che necessita dell'assenso della Camera delle Autonomie territoriali.*

**63. 19438.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantaburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Bianchi, Polenta.

*Al terzo, quarto e quinto comma, sostituire le parole: legge approvata dalle due Camere con le seguenti: legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali.*

**63. 19440.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei comuni interessati espressa.*

**63. 91.**

Alborghetti, Calzavara.

*Al terzo comma, sostituire la parola: Con con la seguente: Attraverso.*

**63. 92.** (C. 65. 35).

Copercini, Guido Dussin.

*Al terzo comma sopprimere le parole: approvata dalle due Camere, sentite.*

**63. 93.**

Alborghetti, Calzavara.

*Al terzo comma, sopprimere la parola: due.*

**63. 19472.**

Pivetti.

*Al terzo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: regionali con la seguente: provinciali.*

**63. 19470.**

Pivetti.

*Al terzo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**63. 19471.**

Pivetti.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la esclusione del comune di Castelpetroso.*

**63. 132.**

Malavenda.

Segue una serie di 4000 emendamenti a firma Malavenda indicanti differenti località

*Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: Contestualmente a tale aggregazione, con la procedura di cui al quinto comma, possono essere costituite nuove province.*

**63. 94.**

Benedetti Valentini.

*Sopprimere il quarto ed il quinto comma.*

**63. 95.**

Malavenda.

*Sopprimere il quarto comma.*

**63. 96.**

Malavenda.

*Sostituire i commi quarto e quinto con i seguenti:*

Con legge regionale sentite tutte le popolazioni interessate mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi comuni per scorporo da comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere, unificati comuni esistenti, modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Con legge regionale, previo parere favorevole della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'area interessata dalle modificazioni, oppure previo parere favorevole, espresso mediante *referendum*, della popolazione residente nell'area interessata dalle modificazioni, possono essere istituite nuove province, unificate province esistenti, modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Con legge regionale possono essere attribuite specifiche competenze e funzioni, anche tra quelle di norma spettanti alla regione ed ai comuni, alle province le cui circoscrizioni, se del caso previa definizione di ogni opportuna modificazione ai sensi del quinto comma, coincidano con aree metropolitane.

**63. 124.** (C. 66. 38)

Turroni, Boato, Cento.

*Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:*

Con legge regionale sentite tutte le popolazioni interessate mediante *referendum*,

possono essere istituiti nuovi comuni, unificati comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere, unificati comuni esistenti, modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Con legge regionale, previo parere favorevole della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'area interessata dalle modificazioni, oppure previo parere favorevole, espresso mediante *referendum*, della popolazione residente nell'area interessata dalle modificazioni, possono essere istituite nuove province, unificate province esistenti, modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Con legge regionale possono essere attribuite specifiche competenze e funzioni, anche tra quelle di norma spettanti alla regione ed ai comuni, alle province le cui circoscrizioni, se del caso previa definizione di ogni opportuna modificazione ai sensi del quinto comma, coincidano con aree metropolitane.

**63. 19452.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

La fusione di regioni o comuni può essere altresì disposta, rispettivamente, con legge regionale e successivo *referendum* tra le popolazioni interessate entrambi approvati a maggioranza dei due terzi, o con deliberazione dei consigli comunali e successivo *referendum* tra le popolazioni interessate entrambi approvati a maggioranza dei due terzi. I *referendum* di cui al presente comma non sono validi se non partecipa ad essi la maggioranza degli aventi diritto.

**63. 97.** (C. 66. 37)

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Possono essere istituiti nuovi comuni, mutati i confini e la denominazione dei comuni esistenti previa consultazione della popolazione residente nei territori interessati mediante *referendum* su proposta delle assemblee regionali interessate.

**63. 99** (C. 66. 134).  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Possono essere istituiti nuovi comuni, mutati i confini e la denominazione dei comuni esistenti previa consultazione della popolazione residente nei territori interessati mediante *referendum*.

**63. 100** (C. 66. 124).  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:* Con legge regionale.

**63. 101.** (C. 66.116)  
Fontan.

*Al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole:* Con legge regionale *con le seguenti:* Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 56, commi quarto e quinto, con legge regionale.

**63. 19456.**  
D'Alema.

*Al quarto comma, sostituire ovunque ricorra la parola:* regionale *con la seguente:* provinciale.

**63. 19473.**  
Pivetti.

*Al quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:* nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

**63. 102.**  
Alborghetti, Calzavara.

*Al quarto comma, sopprimere la parola:* due.

**63. 19474.**  
Pivetti.

*Al quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

**63. 103.**  
Malavenda.

*Al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* con legge regionale.

**63. 131.**  
Fontan.

*Al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:* di più comuni *aggiungere le seguenti:* fino a un massimo di un comune

**63. 16436.**  
Malavenda.

Segue una serie di 3000 emendamenti recanti variazioni a scalare.

*Al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole:* di più comuni *aggiungere le seguenti:* fino a un massimo di 5480 comuni.

**63. 19437.**  
Malavenda

*Al quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad esclusione del comune di Rovereto

**63. 4133.**  
Malavenda.

Segue una serie di 4800 emendamenti a firma Malavenda indicanti differenti località

*Al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il referendum non è richiesto nei casi in cui la modificazione territoriale riguardi un ambito non superiore ad un quinto del territorio comunale.*

**63. 19455.**

D'Alema.

*Sopprimere il quinto comma.*

\* **63. 117.** (C. 66. 128)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Sbarbati, La Malfa.

*Sopprimere il quinto comma.*

\* **63. 108.**

Malavenda.

*Sopprimere il quinto comma.*

\* **63. 19446.**

Negri.

*Sopprimere il quinto comma.*

\* **63. 19475.**

Pivetti.

*Sopprimere il quinto comma.*

\* **63. 19482.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chivanna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano,

Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stano d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sopprimere il quinto comma.*

\* **63. 19463.**

Malavenda.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Con legge regionale, si possono istituire nuove province o modificarne la circoscrizione e la denominazione.

L'iniziativa legislativa spetta alla giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, ai comuni, alle province interessate, ad almeno 20.000 elettori, residenti nell'area interessata, che sottoscrivono una proposta di legge redatta in articoli.

Le nuove province debbono avere una circoscrizione che comprenda il territorio di almeno 10 comuni ed una popolazione non inferiore a 200.000 abitanti.

**63. 123.**

Settimi.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Con legge approvata dalle due Camere, sentita l'Assemblea regionale, su iniziativa dei comuni e delle province interessate e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascuno dei comuni interessati espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuove province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge dello Stato.

**63. 104.**

Benedetti Valentini.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Con legge regionale, su iniziativa di tutti i comuni o delle province interessate, previa approvazione del progetto istitutivo da parte della maggioranza della popolazione in ciascuno dei comuni interessati espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuove province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

**63. 105.**

Benedetti Valentini.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e delle città metropolitane, nonché l'istituzione di nuove province o città metropolitane nell'ambito di una stessa regione, sono stabiliti con legge regionale su iniziativa di almeno un terzo dei comuni interessati e con deliberazione favorevole del Parlamento.

**63. 106.** (C. 66. 18)

Diliberto, Armando Cossutta,  
Meloni, Vendola.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Nel rispetto dei criteri generali fissati con legge approvata dalle due Camere, le regioni con propria legge, adottata d'intesa con i comuni proponenti, e sentite le province interessate, possono istituire nuove province ovvero modificare i confini e la denominazione di quelle esistenti.

**63. 98** (C. 66. 21).

Sinisi.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Possono essere istituiti nuovi Comuni, mutati i confini e la denominazione dei

Comuni esistenti previa consultazione della popolazione residente nei territori interessati mediante *referendum* su proposta delle assemblee regionali interessate.

**63. 107** (C. 66. 138).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quinto comma, sopprimere le parole:*  
Con legge regionale, su iniziativa dei comuni e delle province interessate.

**63. 109** (C. 66. 139).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quinto comma, sopprimere le parole:*  
Con legge regionale.

**63. 110.**

Fontan.

*Al quinto comma, sostituire le parole:* su iniziativa dei comuni e delle province interessati *con le seguenti:* sulla base dei criteri generali e procedure fissati con legge statale.

**63. 19487.**

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

*Al quinto comma, sostituire le parole:* su iniziativa *con le seguenti:* con il parere favorevole.

**63. 111** (S. 66. 15)

Stucchi.

*Al quinto comma, sostituire le parole:* su iniziativa *con la seguente:* ascoltate.

**63. 112** (C. 66. 143)

Dalla Rosa, Vascon.

*Al quinto comma, sopprimere le parole:* o delle province.

**63. 113.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al quinto comma, dopo le parole: Province interessati, aggiungere le seguenti: e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum.*

\* **63. 19453.**

Corsini, Zani, Buglio, Manzini, Targetti.

*Al quinto comma, dopo le parole: Province interessati, aggiungere le seguenti: e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum.*

\* **63. 19488.**

Galati.

*Al quinto comma, dopo le parole: Province interessati, aggiungere le seguenti: e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum.*

\* **63. 19439.**

Piccolo, Bressa, Frigato, Abbate, Cutrufo, Palma, Albanese.

*Al quinto comma, dopo le parole: nuove Province aggiungere le seguenti: o sopprimerle.*

**63. 19458.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

*Al quinto comma, dopo la parola: denominazione, aggiungere le seguenti: sem-*

*pre con l'approvazione delle rispettive popolazioni interessate.*

**63. 115.**

Acquarone.

*Al quinto comma, sopprimere le parole: nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.*

**63. 114.**

Fontan, Alborghetti, Calzavara.

*Al quinto comma, sostituire le parole: , nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere con le seguenti: . Le province di nuova istituzione non potranno avere meno di duecentomila e più di due milioni di abitanti.*

**63. 19486.**

Fontan, Stucchi.

*Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

La regione potrà, con propria legge, prevedere forme differenziate di autonomia per province di confine, dotate di specifiche caratteristiche sotto il profilo territoriale, socio-economico e culturale.

L'istituzione di tali province autonome è dovuta se lo richiede un quinto degli elettori dell'area interessata e la proposta viene approvata dalla maggioranza della popolazione di detta area attraverso referendum che la regione è tenuta ad indire entro tre mesi dalla richiesta.

Agli eventuali oneri finanziari provvede la legge istitutiva.

**63. 115 (S. 66. 17)**

Teresio Delfino, Sanza, Volonté.

*Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

Con legge regionale, adottata di intesa con i comuni proponenti, in seguito ad istituzione di un'area metropolitana, può essere costituita, senza oneri finanziari aggiuntivi, una nuova provincia all'interno

del territorio della provincia esistente che riguarda i comuni non ricompresi nell'area metropolitana.

**63. 116** (C. 66. 150)

Cappella, Corsini, Di Bisceglie, Buglio.

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

ART. 63-bis.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione sono stabiliti, su iniziativa dei Comuni, con legge regionale. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con le sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

**63. 01** (S. 66. 05)

Fontan.

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

ART. 63-bis.

Ferma restando la competenza istituzionale riconosciuta dalla legge costituzionale ai Municipi, questi ultimi partecipano al governo della Repubblica attraverso le "Consulte Municipali".

Presso ogni Direttorio di Comunità regionale è costituita una Consulta Municipale Comunitaria, formata da trenta Sindaci, eletti da tutti i Sindaci della Comunità in ragione di 15 rappresentanti dei Comuni fino a 10.000 abitanti, 10 rappresentanti dei Comuni da 10.000 a 25.000 abitanti, 5 rappresentanti dei Comuni con più di 25.000 abitanti.

Presso il Direttorio Federale è costituita una Consulta municipale federale, formata da 30 Sindaci, eletti da tutti i Sindaci della Repubblica, in ragione di 20 rappresentanti dei Comuni che abbiano fino a 100.000 abitanti, e lo rappresentanti dei Comuni che abbiano più di 100.000 abitanti. I sindaci dei Comuni i quali abbiano

più di un milione di abitanti, fanno parte di diritto della Consulta municipale federale.

Le Consulte Municipali forniscono pareri, proposte e suggerimenti nei campi a) della politica dell'ambiente, delle comunicazioni, e c) dell'urbanistica.

Il parere espresso da una Consulta Municipale con una maggioranza dei due terzi dei componenti, è vincolante per il rispettivo organo di Governo presso il quale la Consulta è costituita.

**63. 02** (S. 115. 01).

Tremonti.

*Sostituire la rubrica del titolo I con la seguente: Stato, Regioni, Province, Comuni, formazioni sociali.*

**TIT. I. 4.**

Benedetti Valentini.

*Alla rubrica del titolo I sopprimere la parola: Provincia.*

\* **TIT. I. 2.**

D'Amico, Manca, Rivera, Man-  
giacavallo, Negri, La Malfa.

*Dalla rubrica del titolo I sopprimere la parola: Provincia.*

\* **TIT. I. 1.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chivenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza

Buora, Serra, Stano d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Alla rubrica del titolo I sopprimere la parola: Provincia.*

\* **TIT. I. 3.**

Masi, Pozza Tasca, Biccocchi.

*Dalla rubrica del titolo I sopprimere la parola: Provincia.*

\* **TIT. I. 5.**

Negri.

**EMENDAMENTI ACCANTONATI IN PRECEDENTI SEDUTE E RIFERITI ALL'ARTICOLO 63**

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituendo Regione mediante referendum propositivo.

**55. 2. (rinumerato come 55. 1200).**

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituendo Regione.

**55. 63.** Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. Con i criteri dimensionali paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della provincia con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

**55. 03. (ex S. 55.05).**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:*

**ART. 57-bis.**

Si può, con legge ordinaria, predisporre la fusione di Regioni esistenti in Comunità regionali federate, e aggregare. Comunità locali a Comunità regionali federate, attraverso *referendum* cui partecipi la maggioranza della popolazione di ciascuna Comunità interessata. I *referendum* devono essere richiesti dai Consigli regionali, provinciali, comunali che intendono procedere all'aggregazione o alla riaggregazione.

In vista della formazione di Comunità regionali federate, si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, costituire nuove Regioni e, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e attaccati ad un'altra.

**57.05. (C. 58.01).**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni.

zoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al secondo comma, dopo la parola: propri aggiungere la seguente: Statuti.*

**55. 106. (ex S. 55. 230).**

Calderisi, Rebuffa.

*Al quarto comma, aggiungere, infine, le parole: salvo che non siano adottati nell'esercizio di competenze delegate.*

**56. 277.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

---

**(Sezione 1 — Iniziative per la liberazione dei signori Sarritzu)**

MANCA e SBARBATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda dell'operaio sardo Marcello Sarritzu e della moglie, trattenuti come ostaggi in Libia da oltre dieci mesi a causa di inadempienze fiscali della società Sii Costruzioni Generali per la quale lo stesso prestava servizio, ha suscitato in tutto il Paese, ed in particolare in Sardegna, profonda apprensione;

da troppo tempo il governo libico, nel tentativo di rompere l'*embargo* a cui è sottoposto, attua la pratica di sequestrare lavoratori italiani del tutto estranei a quanto deciso dalla comunità internazionale, tentando così di « acquisire » visibilità;

in questa situazione, a parere dell'interrogante, andare incontro con iniziative spettacolari all'esigenza del governo libico di « rompere » l'isolamento politico ed internazionale a cui è sottoposto, rischia di determinare una sorta di fiducia nell'efficacia delle azioni dallo stesso intraprese, con tutti i rischi futuri facilmente immaginabili —:

quali iniziative concrete, pur comprendendo la delicatezza della questione, abbia messo in campo il Governo italiano per arrivare alla liberazione del signor Marcello Sarritzu e di sua moglie. (3-02271)

(28 aprile 1998).

**(Sezione 2 — Iniziative per il rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti umani)**

GRIMALDI e PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino italiano Dino Frisullo è stato trattenuto in carcere in Turchia quasi due mesi per aver partecipato ad una manifestazione pacifista in favore del popolo curdo, e con accuse relative a reati di opinione;

nonostante le costanti pressioni esercitata dall'opinione pubblica, il Governo turco non aveva ritenuto di doverlo liberare;

la cittadina italiana Silvia Baraldini è detenuta da anni nelle carceri statunitensi e più volte il governo Usa ha negato l'assenso alla richiesta di espriare la pena nelle carceri italiane, in palese violazione della Convenzione internazionale di Strasburgo —:

quali iniziative il Governo abbia posto in essere o intenda intraprendere per riaffermare il rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti umani. (3-02272)

(28 aprile 1998).

**(Sezione 3 — Tassi bancari applicati alle imprese nel Mezzogiorno)**

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dai bollettini statistici diffusi dalla Banca d'Italia riguardanti i dati relativi ai

tassi d'interesse applicati dalle imprese bancarie su mutui e crediti, emerge che nelle regioni meridionali si applicano tassi superiori alla media nazionale;

tutto ciò comporta per l'economia del Mezzogiorno un danno evidente per il proprio tessuto produttivo, accrescendo il problema della disoccupazione;

l'alto costo del denaro impedisce la nascita di nuove imprese, limitando gli investimenti delle aziende stabili, e fa aumentare il ricorso all'usura da parte di quegli operatori economici in difficoltà di liquidità, ma non di mercato;

il Governo sta provvedendo ad una revisione della legge n. 108 del 1996, la quale fissa i tassi di interesse ritenuti d'usura (soglia del 16.875 per cento) —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché anche gli istituti di credito del Mezzogiorno possano applicare in tempi rapidi tassi di interesse in media con le altre regioni italiane. (3-02273)

(28 aprile 1998).

**(Sezione 4 — Intervista alla stampa di Lorenzo Necci)**

SAPONARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in una recente intervista al settimanale *Panorama* l'avvocato Necci, svolgendo proprie considerazioni sul sistema di potere e di affari sviluppatosi intorno alle ferrovie ed al progetto dell'alta velocità, ha chiamato in causa anche un Ministro del Governo Prodi —:

quale sia la valutazione del Governo sulle dichiarazioni fatte dall'avvocato Necci, in particolare in relazione al comportamento del Ministro dei trasporti e della navigazione. (3-02274)

(28 aprile 1998).

**(Sezione 5 — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla borsa ed iniziative in materia)**

CARLO PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la borsa italiana costituisce un canale di finanziamento degli investimenti delle imprese ancora di dimensioni insufficienti;

essa può svolgere con efficienza la finalità di incanalare il risparmio verso gli investimenti produttivi soltanto se assicura condizioni di mercato che consentano al risparmiatore di smobilizzare agevolmente le risorse impegnate nell'acquisto di titoli;

ciò comporta l'esigenza di ampliare le dimensioni del mercato sotto tutti i profili, e cioè sia in termini di listino, sia in termini di investitori istituzionali, sia, infine, in termini di volumi —:

quale contributo al raggiungimento di tali finalità abbia ritenuto di apportare il Presidente del Consiglio con le sue dichiarazioni, se egli ritenga che compiere esternazioni sulla dinamica della borsa rientri tra i suoi compiti, quali ulteriori interventi si proponga di fare e quali provvedimenti di stretta competenza del Governo intenda promuovere. (3-02275)

(28 aprile 1998).

**(Sezione 6 — Abbattimento di immobili abusivi nel territorio nazionale)**

PAISSAN, PROCACCI, TURRONI, SCALIA e PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'abusivismo edilizio rappresenta un fenomeno che non solo ha provocato enormi devastazioni e messo a rischio importanti zone del nostro Paese, ma che ha anche evidenziato interessi rilevanti da parte della criminalità mafiosa: solo al sud

il « fatturato » malavitoso legato all'abusi-  
vismo si aggirerebbe sugli 80.000 miliardi;

il disprezzo delle regole, avallato  
spesso anche dall'indifferenza e ignavia  
delle amministrazioni locali, nonché alla  
mancata applicazione della legge n. 47 del  
1985, è causa di grave malessere dei cit-  
tadini che rispettano le regole;

è da considerarsi del tutto eccezionale  
l'abbattimento di manufatti abusivi anche  
in zone di grande importanza naturalisti-  
ca;

il fenomeno appare aperto e forte  
soprattutto in Campania, Lazio, Calabria e  
Sicilia, anche alla luce di recenti e assai  
preoccupanti pronunciamenti del Consiglio  
di Stato —:

se il Governo non ritenga di inter-  
venire tempestivamente per assicurare il  
rispetto della legge e dello stato di  
diritto in relazione agli abbattimenti di  
immobili abusivi, non solo all'interno  
delle aree protette ma in tutto il ter-  
ritorio nazionale. (3-02276)

(28 aprile 1998).

**(Sezione 7 — Dati e stime sugli introiti  
derivanti dal 4 per mille a favore dei  
partiti)**

MANZIONE, CIMADORO e DI NARDO.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —  
Per sapere — premesso che:

la legge 2 gennaio 1997, n. 2, concer-  
nente norme per la regolamentazione della  
contribuzione volontaria in favore dei par-  
titi e movimenti politici, prevede che in  
occasione della presentazione della dichia-

razione dei redditi ciascun contribuente  
possa destinare una quota pari al 4 per  
mille dell'Irpef in favore dei movimenti e  
partiti politici;

il regolamento di attuazione, appro-  
vato con decreto ministeriale 2 luglio 1997,  
n. 231, ha previsto che il fondo da ripar-  
tire deve essere determinato, qualora non  
sia possibile accertare la consistenza pre-  
cisa delle indicazioni dei contribuenti,  
salvo conguaglio, moltiplicando il numero  
delle scelte operate per un importo pari al  
4 per mille della quota media di imposta  
sul reddito delle persone fisiche, quale  
risulta dalle più recenti statistiche generali  
pubblicate dal ministero delle finanze;

il Ministro delle finanze si era più  
volte pubblicamente impegnato a fornire i  
dati numerici delle scelte operate dai con-  
tribuenti, prima entro il 31 dicembre 1997,  
poi entro il 31 gennaio 1998 ed, infine,  
entro il 28 febbraio 1998, onde rendere  
possibile la determinazione del fondo  
provvisorio disponibile —:

quali interventi siano stati disposti  
dal Ministro delle finanze per rendere pos-  
sibile la conoscenza dei dati relativi alle  
indicazioni fatte dai contribuenti;

se risponda a verità la notizia che i  
centri di raccolta evitano di elaborare i  
dati, essendo circa il 2 per cento la per-  
centuale degli italiani che hanno operato la  
scelta;

a quanto possa corrispondere, sulla  
base della suddetta indicazione del 2 per  
cento, il fondo provvisorio da destinarsi al  
finanziamento dei partiti e movimenti po-  
litici. (3-02277)

(28 aprile 1998).